



CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 12/2017

14 Marzo 2017

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE I.N.P.S. PER ARTIGIANI – COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con le Circolari n. 21 e n. 22 del 31 Gennaio 2017 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 01 Gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata.

Artigiani e commercianti.

L'Articolo 24, comma 22, Decreto Legge 201/2011 ha stabilito che dal 01 Gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'I.N.P.S. vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2017 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,55%.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,55% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Vige la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872 € per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 01 Gennaio 1996 e pari a 100.324 € per gli altri.



Il contributo minimale per il 2017 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità)	3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità)	3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.548 €uro in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,55 %	23,64 %
	da 46.123,00	24,55 %	24,64 %
Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,55 %	20,64 %
	da 46.123,00	21,55 %	21,64 %

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'I.N.P.S..

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 e degli acconti per il periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico:

- l'eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono essere versati entro il 30 Giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30 Novembre 2017;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 Maggio 2017, 21 Agosto 2017, 16 Novembre 2017 e 16 Febbraio 2018.

Gestione separata I.N.P.S..

L'Articolo 1, comma 165, Legge 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 01 Gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata I.N.P.S. che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'I.N.P.S. sono le seguenti:

		2016	2017
Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita IVA	27,72%	25,72%
	Non titolare di partita IVA	31,72%	32,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%



Il massimale di reddito per l'anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 Euro.

Il minimale di reddito per l'anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 Euro.

Il contributo alla gestione separata va versato all'I.N.P.S. con il modello F24:

Professionisti



con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)

Collaboratori



dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.